



*COMUNE
DIMARO FOLGARIDA*
Provincia di Trento

*Verbale di deliberazione n. 44
del Consiglio Comunale*

Adunanza di prima convocazione – Seduta pubblica

Oggetto: ISTITUZIONE SERVIZIO PUBBLICO TRASPORTO URBANO-TURISTICO INVERNALE - STAGIONE 2022/2023

L'anno **duemilaventidue** addi **ventuno** del mese di **dicembre** alle ore **18.30**, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio Comunale

	Presente	Ass. giust.	Ass.ing.
Lazzaroni Andrea - Sindaco	X		
Albasini Emanuela	x		
Albasini Fabio	X		
Andreis Manuel	X		
Panciera Veronique	X		
Katzemberger Marco Luigi	X		
Pangrazzi Pio	X		
Ghirardini Alessandra	X		
Bisoffi Gabriele	X		
Fantelli Alessandro	X		
Fedrizzi Matteo		X	
Ramponi Nadia	X		
Largaiolli Alessandro	X		
Tomasi Monica	X		
Stanchina Stefano	X		

Assiste il Segretario Comunale dottor Rino Bevilacqua.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Lazzaroni Andrea nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. Il Consiglio Comunale sceglie fra i propri componenti, i due scrutatori nella persone di Andreis Manuel e Panciera Veronique

OGGETTO: ISTITUZIONE SERVIZIO PUBBLICO TRASPORTO URBANO-TURISTICO INVERNALE - STAGIONE 2022/2023.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso e rilevato come:

I Comuni della Valle di Sole, da anni, hanno dimostrato di credere nella validità della soluzione del trasporto pubblico, anche in chiave turistica, al punto di aver portato avanti la scelta di attivare uno specifico servizio, ciò con l'obiettivo di ridurre il traffico veicolare circolante, fonte di inquinamento acustico e dell'aria, nonché fattore di messa in crisi del sistema di parcheggio dei mezzi di trasporto ad uso privato e collettivo.

In questo senso i Comuni hanno portato avanti e via via rinnovato dette positive esperienze, contribuendo anche finanziariamente all'organizzazione di un servizio di trasporto urbano e turistico, denominato "Servizio nevebus".

Dopo ripetuti incontri e prolungate fasi di riflessione con i Sindaci dei vari comuni interessati, nel mese di agosto 2022 è stata assunta la decisione di rinnovare l'impegno organizzativo ed economico per il servizio di skibus per la stagione invernale 2022/23 condividendo la nuova previsione di costo e mantenendo le caratteristiche del servizio proprie delle stagioni passate.

A seguito della rinuncia del Comune di Malè, la Comunità della Valle di Sole con nota prot. 5809 di data 29.08.2022 ha comunicato a Trentino Trasporti spa, ai Sindaci dei 12 comuni interessati e all'Azienda per il turismo Valle di Sole, Valle di Peio e Valle di Rabbi SCPA di assumere il ruolo di ente capofila del servizio.

In attuazione della L.P. 9 luglio 1993 n. 16 (Disciplina dei servizi pubblici di trasporto in provincia di Trento), anche quest'anno i Comuni di Caldes, Commezzadura, Croviana, Dimaro-Folgarida, Malè, Mezzana, Ossana, Peio, Pellizzano, Rabbi, Terzolas e Vermiglio, confermando di voler dare vita ad un progetto riconosciuto come di Valle, hanno deciso di organizzare un servizio di trasporto urbano di tipo turistico per la stagione invernale entrante, tutto questo anche alla luce della deliberazione della Giunta Provinciale, n. 3319 del 30.12.2004, con la quale, all'ambito territoriale formato dai Comuni della Valle di Sole sopra citati, sono riconosciute la caratteristiche di connessione del servizio urbano con i servizi extraurbani presenti.

Per ragioni di maggior razionalità organizzativa e anche per maggiore economicità di gestione i Comuni sopra elencati intendono coordinarsi per assicurare sul territorio il servizio di trasporto pubblico urbano-turistico, regolamentando i rispettivi rapporti con apposita convenzione che, ai sensi dall'art. 35 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2, stabilisca i fini, la durata, le forme di consultazione, i rapporti finanziari, i reciproci obblighi, e le garanzie.

La Comunità della Valle di Sole sarà il soggetto di riferimento nella gestione degli aspetti organizzativi e contabili del servizio, mentre l'A.P.T assumerà il ruolo esterno di collettore dei bisogni del tessuto economico, in modo da integrare al meglio le diverse esigenze ed esperienze.

A tal fine è stato predisposto da parte della Comunità della Valle di Sole ed accettato dai Comuni lo schema di convenzione, redatto ai sensi della normativa sopra citata, il quale prevede la compartecipazione differenziata dei comuni in base ad un piano di riparto dei costi che cerca di riconoscere i diversi vantaggi territoriali derivanti dall'articolazione del servizio proposto.

Il progetto del servizio di trasporto pubblico urbano turistico in Valle di Sole per la stagione invernale 2022/2023 riconferma le scelte organizzative definite tra comuni e APT di concerto con Trentino Trasporti nelle passate stagioni.

L'A.P.T. Valli di Sole, Peio e Rabbi S.C.p.A. si ripropone quale soggetto privato interessato all'iniziativa manifestando la volontà di sottoscrivere un contratto di sponsorizzazione con l'ente capofila. Tale contratto risulta già concordato nei contenuti e definisce in termini economici i bisogni di promozione dell'offerta turistica locale e valuta i vantaggi che ne derivano.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Tutto ciò premesso e rilevato;

Preso atto che “Trentino Trasporti Esercizio S.p.a.” è una società di sistema ai sensi degli articoli 33, comma 7 ter e 13, comma 2, lettera b) della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 “Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino”.

Richiamato ancora l’art. 10, comma 7 della L.P. 6/04, ove è espressamente contemplata detta ipotesi tra quelle consentite per l’affidano in gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni, nonché per l’erogazione di un servizio pubblico, com’è nel caso di specie, tanto da risultare coerente la scelta che oggi si propone.

Ritenuto di privilegiare l’affido diretto per lo svolgimento di dette funzioni e servizi alle società a ciò costituite e per dette ragioni partecipate (L.P. 16/93 e 3/06), leggasi per il caso di specie Trentino Trasporti spa.

Dato atto come la Provincia, quale socio di maggioranza, ha provveduto ai sensi dell’art. 192, comma 1, del d.lgs 50/2016 (Codice) e del punto 3.1 delle Linee guida n. 7, all’iscrizione di detto ente aggiudicatore nell’elenco dei soggetti verso cui è possibile procedere con affidamenti diretti (propri organismi *in house*).

Visto lo schema di **convenzione**, allegato “A” alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, predisposto dalla Comunità della Valle di Sole per regolare i rapporti tra i diversi soggetti partecipanti ai sensi dell’art. 35 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;

Vista la **proposta del progetto** di Servizio pubblico di trasporto urbano-turistico in Valle di Sole (“Servizio Skibus”) per la stagione invernale 2022/2023, che prevede il calendario con le relative tratte, il piano finanziario di riparto della spesa, nonché l’articolazione dell’orario del servizio, così come evidenziati nello stesso progetto allegato alla presente deliberazione sotto la **lettera “B”**, quale parte integrante e sostanziale, progetto che richiede per la prima volta al vettore di monitorare i flussi di carico nell’ottica di ottimizzazione futura delle corse;

Vista la proposta di **schema di disciplinare** di servizio che regolerà i rapporti tra l’ente capofila e l’impresa di trasporto per la stagione invernale 2022/2023, allegato “C” alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, documento concordato nei contenuti anche grazie all’intervento del Servizio Trasposti della P.A.T.;

Ricordato che l’affido diretto del servizio in parola a Trentino Trasporti S.p.a. opera *in house*;

Considerato pertanto che in conformità al principio di economicità degli atti giuridici l’affido non contrattuale e *in house* a Trentino Trasporti S.p.a., dello svolgimento del servizio skibus per la stagione invernale entrante avviene grazie alla coincidente e preventiva adesione di tutti i comuni interessati alla Società di sistema, Trentino Trasporti S.p.a., con conseguente creazione del presupposto per la riconferma dell’incarico diretto;

Ritenuto tale iniziativa opportuna in relazione alla necessità di garantire un servizio pubblico di trasporto urbano alla Valle di Sole, sia pure limitato alla stagione turistica invernale, servizio che deve essere di carattere valligiano, quindi coordinato dalla Comunità della Valle di Sole ma compartecipato dai 12 Comuni aderenti e come tale sostenuto dall’Azienda per il Turismo Valli di Sole Peio e Rabbi per la sua valenza anche turistica;

Dato atto che nello schema di convenzione in approvazione è previsto che i comuni partecipanti all’iniziativa individuino la Comunità della Valle di Sole come referente per la presentazione della richiesta di finanziamento alla P.A.T. del servizio di trasporto pubblico urbano-turistico delegandola ad incassare direttamente le quote relative all’eventuale trasferimento provinciale, così come dei compensi da sponsorizzazione che destinerà al progetto Neve Bus per abbattere gli oneri chiesti ai soggetti pubblici partecipanti e co-promotori;

Dopo discussione, come risultante da verbale di seduta;

Acquisiti sulla proposta di decreto i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 185 c. 1 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2, dal Segretario generale, sotto il profilo della regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Finanziario e Controllo di Gestione, in ordine alla regolarità contabile.

Visto il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile dei bilanci delle Regioni, delle Province Autonome e degli Enti Locali.

Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 avente ad oggetto: “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consigliare n. 17 del 30 luglio 2018;

Vista la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.

Con voti favorevoli n. 14, contrari n. 0 e astenuti n.0 su n. 14 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di istituire, per le motivazioni esposte in premessa, il servizio di trasporto pubblico urbano-turistico invernale per la stagione invernale 2022/2023, ai sensi della L.P. 9 luglio 1993 n. 16 e s.m., in ragione delle previsioni di cui all'art. 41 Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.
2. Di approvare lo schema di convenzione che regolerà i rapporti tra Comuni e la Comunità della Valle di Sole per la stagione invernale 2022/2023, ai sensi dall'art. 35 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2, nell'articolato di cui all'allegato "A", formante parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
3. Di autorizzare il Presidente alla stipula e sottoscrizione della citata convenzione nelle forme di legge.
4. Di dare atto che lo schema di convenzione di cui al punto 2) prevede che il Presidente sia autorizzato a sottoscrivere in nome e per conto dei Comuni partecipanti il disciplinare di servizio e il relativo progetto, approvati annualmente dai Comuni, con affido in house del Servizio a Trentino Trasporti Spa.
5. Di dare atto che lo schema di convenzione sopra citato prevede che i comuni partecipanti all'iniziativa individuano la Comunità della Valle di Sole come referente per la presentazione della richiesta di finanziamento alla P.A.T. del servizio di trasporto pubblico urbano-turistico delegandola ad incassare direttamente le quote relative all'eventuale trasferimento finanziario provinciale, così come quelle derivanti dal contratto di sponsorizzazione da destinare al pagamento del servizio, in concorso dei Comuni stessi e per le quote indicate di spettanza.
6. Di approvare il progetto di Servizio pubblico di trasporto urbano-turistico in Valle di Sole per la stagione invernale entrante che prevede il calendario con le relative tratte, il piano finanziario di riparto della spesa, nonché l'articolazione dell'orario del servizio, così come evidenziati nello stesso progetto allegato alla presente deliberazione sotto la lettera "B", quale parte integrante e sostanziale.
7. Di approvare, altresì, lo schema di disciplinare di servizio che regolerà i rapporti tra l'ente capofila e l'impresa di trasporto per la stagione invernale 2022/2023, allegato "C" alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.
8. Di demandare al Presidente la fissazione delle eventuali tariffe, dando comunque indicazione che per la prossima stagione invernale siano pari a zero, quindi senza previsioni di ricavi, volendone confermare la gratuità cosicché diventi strumento utile per sviluppare una nuova mentalità sia tra i residenti che i turisti, rafforzando l'immagine di un territorio che presta particolare attenzione ai valori ambientali.
9. Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- opposizione al Presidente di Comunità, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 comma 5 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss. mm.;
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

e che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, 1º comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché art. 204 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.

10. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e che ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet dell'ente per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

In relazione al disposto di cui all'articolo 185 Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2, vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa del presente atto.

Il Segretario Comunale
Dott. Rino Bevilacqua

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Lazzaroni Andrea

Il Segretario Comunale
dott. Rino Bevilacqua

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art. 183 Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2)

Io sottoscritto Segretario comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo pretorio elettronico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno **27.12.2022** al giorno **06.01.2023**

Il Segretario Comunale
dott. Rino Bevilacqua

Il sottoscritto Segretario comunale dichiara, ai sensi dell'art. art. 183, comma 3°, Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2, che **la presente deliberazione esecutiva a pubblicazione avvenuta** ad ogni effetto di legge.

Il Segretario comunale
dott. Rino Bevilacqua

Copia conforma all'originale in carta libera per uso amministrativo

Il Segretario comunale
dott. Rino Bevilacqua